

## INTEGRATIVO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA E AFFINI

L'anno 2006, il giorno 16 Ottobre, in Firenze, presso la sede dell'ARCPL Toscana si sono incontrati:

I signori: Renato Campinoti, Francesco Perri, Oriano Valentini, Mauro Farnocchia e Bruno Gargiani, in rappresentanza dell'ARCPL Toscana / LEGACOOP

Il Signor Sergio Pierdomenico, in rappresentanza della FEDERLAVORO e SERVIZI Toscana / CONFCOOPERATIVE

Il Sig. Leonello Mansani in rappresentanza della PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO Toscana / AGCI

E i Sig.ri Mauro Livi, Manola Cavallini, Simone Biccocchi, Antonello Chelini e Flavia Villani in rappresentanza della FILLEA / CGIL,

Antonio Cerqua e Nicola Longo in rappresentanza della FILCA / CISL,

Pompeo Naldi e Ernesto D'Anna, in rappresentanza della FENEAL UIL.

### **Premesso**

Che le Organizzazioni Sindacali FILLEA – CGIL / FILCA – CISL / FENEAL – UIL hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell'integrativo regionale del settore edile firmato in data 11 Dicembre 2002 e scaduto il 31 Dicembre 2005

### **Visti**

- L'articolo 6 del CCNL del 24 Maggio 2004 per i lavoratori delle Coop.ve di Produzione e Lavoro dell'edilizia e affini;
  - L'accordo nazionale del 30 Marzo 2006 tra ANCPPL / LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI / CONFCOOPERATIVE e FILCA-CISL, FILLEA – CGIL e FENEAL – UIL;
- si è stipulato il presente accordo regionale integrativo del CCNL del 24 Maggio 2004 da valere nella Regione Toscana per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell'edilizia e affini.

### **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

Visto quanto stabilito in materia di **Elemento Economico Territoriale (EET)** dall'Accordo Nazionale del 30/03/2006 (punto III), detto elemento viene elevato per un importo complessivo del 3% a decorrere dal 1° Luglio 2006 e del 4% a decorrere dal 1° Settembre 2007 sui minimi di paga base vigenti al 1° Marzo 2006. Contemporaneamente gli importi dell' EET in atto alla data della stipula del presente accordo sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel premio di produzione con le seguenti modalità: il 50% alla data di decorrenza della prima tranche del nuovo EET e il restante 50% alla data di decorrenza del 1° Settembre 2007 (come da tabelle sotto riportate).

Si concorda pertanto quanto segue:

1. a decorrere dal mese di Gennaio 2006 e sino a tutto il mese di Settembre 2006, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia con conseguente ultrattività del contratto integrativo regionale per le imprese Cooperative di Produzione e Lavoro dell'Edilizia e affini dell 11

Dicembre 2002, si intende confermata la tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto di EET già vigente e qui di seguito riportata:

LIVELLO	€
8°	179,67
7°	150,92
6°	129,36
5°	109,96
4°	98,10
3°	91,27
2°	81,93
1°	71,87

2. a decorrere dal Mese di Ottobre 2006 e sino a tutto Agosto 2007, in attesa delle verifiche annuali previste al punto b del C.I.R. dell' 11 Dicembre 2002, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'EET saranno le seguenti:

LIVELLO	€MENSILI	€ORARIE
8°	136,01	-
7°	114,25	0,66
6°	97,93	0,57
5°	83,24	0,48
4°	74,26	0,43
3°	69,09	0,40
2°	62,02	0,36
1°	54,40	0,31

3. dal 1 Ottobre 2006 l'Indennità Territoriale di Settore (ITS) per i lavoratori operai e il Premio di Produzione (PdP) per i lavoratori impiegati saranno incrementati dei seguenti importi mensili:

LIVELLO	€
8°	89,84
7°	75,46
6°	64,68
5°	54,98
4°	49,05
3°	45,64
2°	40,97
1°	35,94

4. dal mese di Settembre 2007, in attesa delle verifiche annuali previste al punto D del C.I.R. dell' 11 Dicembre 2002, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'EET saranno le seguenti:

<b>LIVELLO</b>	<b>€MENSILI</b>	<b>€ORARIE</b>
8°	107,75	-
7°	90,51	0,52
6°	77,58	0,45
5°	65,94	0,38
4°	58,83	0,34
3°	54,74	0,32
2°	49,13	0,28
1°	43,10	0,25

5. dal 1 Settembre 2007 l'Indennità Territoriale di Settore (ITS) per i lavoratori operai e il Premio di Produzione (PdP) per i lavoratori impiegati saranno incrementati dei seguenti importi mensili:

<b>LIVELLO</b>	<b>€</b>
8°	89,83
7°	75,46
6°	64,68
5°	54,98
4°	49,05
3°	45,63
2°	40,96
1°	35,93

6. rimane inteso che per quanto concerne la metodologia sugli indicatori e le regole di maturazione dell'EET rimangono in vigore le norme già previste dal punto d del C.I.R. dell' 11 Dicembre 2002;
7. le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale e' coerente con quanto previsto dall'art. 2 del DL del 25 Marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 Maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello Regionale anche in funzione degli elementi di produttività , qualità e competitività di cui al citato art. 2

### **UNA TANTUM**

A copertura del periodo 1° Luglio 2006 – 30 Settembre 2006, ai lavoratori in forza alla data della firma del presente accordo verrà corrisposta, con la retribuzione del mese di Ottobre 2006, una somma Una Tantum così parametrata:

<b>LIVELLO</b>	<b>IMPIEGATI €</b>	<b>OPERAI €</b>
8°	139,00	-
7°	116,00	-
6°	100,00	123,00
5°	85,00	105,00
4°	76,00	94,00
3°	70,00	86,00
2°	63,00	78,00
1°	55,00	68,00

Per i lavoratori assunti dal 1 Luglio 2006 al 30 Settembre 2006, verrà corrisposto un rateo mensile pari ad 1/3 della somma di cui sopra, per ogni mese di anzianità maturata, intendendosi per mese la frazione superiore a 15 gg di calendario.

### **DIARIA E TRASFERTA**

Le parti si danno atto di definire tale istituto contrattuale entro il 31 Dicembre 2006.

### **INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA E PASTO CALDO**

Gli importi orari relativi all'indennità di mensa e pasto caldo, concordati nell'accordo Regionale dell' 11 Dicembre 2002, vengono rivalutati a decorrere dal 1 Ottobre 2006, secondo gli importi esposti in allegato al presente accordo per le varie Province Toscane.

Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore. In questo caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.

### **INDENNITA' DI TRASPORTO**

Gli importi relativi all'indennità di trasporto, concordati nell'accordo Regionale dell' 11 Dicembre 2002, vengono rivalutati a decorrere dal 1 Ottobre 2006, secondo gli importi esposti in allegato al presente accordo per le varie Province Toscane.

Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l'Azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri, prelevandoli dalla loro abitazione o in zona limitrofa alla stessa.

L'eventuale erogazione di un compenso al conducente per il trasporto del personale sul cantiere comprende forfetariamente tutte le componenti, sia del tempo impiegato che del disagio.

### **CARENZA MALATTIA**

Le parti, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 66 del vigente CCNL, concordano di definire in via sperimentale il superamento dell'istituto contrattuale della carenza malattia con le modalità che saranno definite ad un tavolo congiunto tra FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, ANIEM CONFAPI TOSCANA, ASSOEDILI, ANSE CNA TOSCANA, FREA CONFARTIGIANATO TOSCANA, FIOE CASARTIGIANOI TOSCANA, ARCPL LEGA TOSCANA, FEDERLAVORO e SERVIZI TOSCANA, PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO TOSCANA.

Le parti definiscono che l'accordo stabilito a quel tavolo avrà valore di intesa contrattuale per tutti gli addetti delle imprese che applicano il contratto dell'ARCPL TOSCANA.

### **RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA**

Le parti concordano su una piu' puntuale definizione del ruolo del RLST, al fine di rafforzarne l'istituto con le modalità che saranno definite in un tavolo congiunto tra FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, ANIEM CONFAPI TOSCANA, ASSOEDILI, ANSE CNA TOSCANA, FREA CONFARTIGIANATO TOSCANA, FIOE CASARTIGIANOI TOSCANA, ARCPL

LEGA TOSCANA, FEDERLAVORO e SERVIZI TOSCANA , PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO TOSCANA.

### **VALIDITA' E DURATA**

Il presente Contratto Integrativo Regionale avrà validità fino al 31 Dicembre 2009

Letto, approvato e sottoscritto.

ARCPL TOSCANA

FILLEA CGIL

FEDERLAVORO E SERVIZI TOSCANA

FILCA CISL

PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO TOSCANA

FENEAL UIL